



AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott. Luigi Nespola  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Rag. Elisabetta Sporchia  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca  
Dott. Luca Brevi  
Dott. Tommaso Calchi  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Giulia Masula  
Dott. Daniel Vanoli

## Circolare n. 12 del 23/02/2023

### Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Entro il 16.3.2023 i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il mod. CU 2023, la Certificazione Unica Ordinaria dei redditi di lavoro dipendente / autonomo / diversi del 2022.

L'invio può essere effettuato entro il 31.10.2023 relativamente alle certificazioni riguardanti esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il mod. 730.

La **CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** va compilata dal sostituto che nel 2022 ha erogato compensi riferiti a:

- **redditi di lavoro autonomo** ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73 (nella CU vanno indicati anche i **compensi erogati nel 2022 a lavoratori autonomi forfetari/minimi** ancorché non soggetti a ritenuta);
- **redditi diversi** ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.). **Non vanno indicati** i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
- **provvigioni, anche occasionali**, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
- **indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone**, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva qualora il rapporto di lavoro sia di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR;
- **corrispettivi erogati dai condomini**, che hanno operato la ritenuta del 4%, per prestazioni relative a contratti di appalto, d'opera e/o servizi svolte nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**Bergamo**  
Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

**Grumello del Monte**  
Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

**Treviglio**  
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Se il sostituto ha erogato **redditi di lavoro autonomo a soggetti esteri privi di codice fiscale non è possibile compilare / inviare una CU**; gli stessi vanno riportati **nel quadro SY** del mod. 770/2023.

In particolare, vanno riportate le somme assoggettate alle ritenute /addizionali versate con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Mod. CU 2023		Mod. F24
Sezione	Campo di riferimento	
Dati fiscali	9 - ritenute a titolo d'acconto	1019, 1020 e 1040
	10 - ritenute a titolo d'imposta	1040
	12 - addizionale regionale a titolo d'acconto	3802
	13 - addizionale regionale a titolo d'imposta	3802
	15 - addizionale comunale a titolo d'acconto	3847
	16 - addizionale comunale a titolo d'imposta	3848
Somme liquidate per pignoramento	103 e 107 - ritenute operate	1049
Indennità di esproprio / altre indennità	132 e 136 - ritenute operate	1052
	134 e 138 - ritenute operate	

#### Pluralità di compensi erogati al medesimo percipiente

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente si rammenta che è possibile:

- sommare gli importi e **compilare 1 sola certificazione** se le somme hanno la **stessa causale**;
- **compilare tante certificazioni** quanti sono i compensi erogati nell'anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

In caso di **operazioni straordinarie** che hanno comportato l'estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile **compilare più certificazioni**, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente:

- la situazione riferibile "direttamente" al sostituto d'imposta;
- la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.

La presente distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato la CU al percipiente.

#### Dati fiscali

Relativamente al **campo 6 "Codice"**, nel quale va indicato il codice identificativo della **tipologia di somma corrisposta**, si segnalano le seguenti novità:

- con riferimento ai redditi corrisposti ai **lavoratori c.d. "impatriati"**, sono stati introdotti i **nuovi codici "2", "4"** (che sostituiscono rispettivamente i codici "1" e "2" della CU 2021) e **"14"** nonché "aggiornata" la descrizione dei codici **"6", "8", "9" e "13"**;

- sono stati introdotti i **nuovi codici “21”, “22”, “23” e “24”**, al fine di identificare le fattispecie per le quali in precedenza dovevano essere utilizzati rispettivamente i codici “7”, “8”, “6” e “12”. Di conseguenza:
  - per le somme corrisposte ai **contribuenti forfetari**, non assoggettate a ritenuta d’acconto, va ora utilizzato il **codice “24”** (in luogo del codice “12”) e il relativo importo è indicato nel punto 7 “altre somme non soggette a ritenuta”. Il medesimo importo va riportato anche nel punto 4 “ammontare lordo corrisposto”. Con riferimento all’imposta di bollo eventualmente addebitata, si ritiene che il relativo importo vada aggiunto al compenso, da indicare in misura complessiva al codice “24”;
  - per le somme corrisposte ai **contribuenti minimi** va ora utilizzato il **codice “21”** (in luogo del codice “7”).
  - le somme che non costituiscono reddito (es. le spese anticipate in nome e per conto e le deduzioni forfetarie per diritti d’autore) sono invece contraddistinti nel punto 6 con il codice “22” (in luogo del codice “8”).

#### Dati Previdenziali

La Sezione in esame è riservata esclusivamente all’indicazione dei dati previdenziali degli Enti e degli iscritti espressamente previsti, ossia:

- **ENPAM** per medici di assistenza primaria / pediatri di libera scelta / medici specialisti esterni individuati, rispettivamente, dai codici “O” / “P” / “Q”;
- **ENPAPI** per gli infermieri d’opera occasionali individuati con il codice “U”;
- **INPS Gestione ex Enpals** individuati con il codice “V”.

La stessa, pertanto, non va utilizzata per comunicare, ad esempio, i dati previdenziali ENASARCO.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***